



**CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
CANCELLERIA CIVILE**

N.1282/2009 c.c.

Ruolo gen. Contenzioso

SEZIONE CIVILE  
NOTIFICA alle parti

**IL CASO.it**

del **DECRETO** depositato nella Cancelleria  
ai sensi dell'art. 137 c.p.c.

**IL CANCELLIERE**

NOTIFICA ai sensi degli artt 17 e 18 L. Fall.a:

- 1 AVV. ~~XXXXXXXXXX~~ curatore Fallimentare  
~~XXXXXXXXXX~~ SNC C/O ~~XXXXXXXXXX~~ VIA S.  
~~XXXXXXXXXX~~ - TRA ~~XXXXXXXXXX~~ - SALERNO
- 2 SIG.RA ~~XXXXXXXXXX~~ C/O AVV. ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ VIA ~~XXXXXXXXXX~~ SALERNO
- 3 SIG. ~~XXXXXXXXXX~~ C/O AVV. ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ VIA ~~XXXXXXXXXX~~ BATTIPAGLIA
- 4 AVV.

Nella causa fra CURATORE FALL/TO ~~XXXXXXXXXX~~  
e ~~XXXXXXXXXX~~ +1

La Corte di Appello DI SALERNO

ha pronunciato in data 27/4/2010

**DECRETO**

depositato e reso pubblico il 29 APR 2010 che si allega in copia  
conforme.

**PREGASI RITIRO PRODUZIONI DI PARTE**

Il Cancelliere  
Dot. *Giuseppe Fagiucca*

La Corte di Appello di Salerno, sezione civile,

N. 1282/09 r.c.c.

riunita in camera di consiglio in persona dei signori Magistrati:

N. 835/10 cron.

Dott. Nicola BARTOLI

Presidente

Dott. Franco DE STEFANO

Consigliere relatore

Dott.ssa Licia TOMAY

Consigliere

Rep.

Riserva formulata all'ud.

22.4.10

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

sul reclamo proposto, ai sensi degli art. 22 e 147 ult. co. R.D. 16.3.42  
n. 267, da

### IL CASO.it

Curatela del Fallimento ~~di Ruggini Mario & Ruggini Giuseppe~~  
e dei soci illimitatamente responsabili ~~Ruggini Mario e Ruggini Giu-~~  
~~seppe~~ (sentenza n. 10/09 del Trib. di Salerno), in pers. del leg.  
rappr.nte p.t., rappr. e dif. dall'avv. ~~Ruggini Giuseppe~~, presso il cui  
studio elettivamente domicilia in via ~~Indipendenza~~ - trav. ~~Indipendenza~~,  
per procura in calce al reclamo ed in virtù di decreto 20.11.09 del g.d.;

nei confronti di

~~Ruggini Giuseppe~~, rappr. e dif. dall'avv. ~~Ruggini Giuseppe~~, presso il cui  
studio elett. dom. in via ~~Indipendenza~~ Salerno, per mandato a margine del-  
la memoria difensiva con reclamo incidentale;

e di

~~Ruggini Giuseppe~~, quale socio illimitatamente responsabile della so-  
cietà fallita, rappr. e dif. dall'avv. ~~Ruggini Giuseppe~~, presso il cui studio  
elettivamente domicilia in via ~~Indipendenza~~ ~~Indipendenza~~, per  
mandato a margine dell'atto di intervento;

avverso il decreto del Tribunale di Salerno in data 29.11.09, con cui è

stato rigettato il ricorso di fallimento in estensione dep. il 5.8.09 dalla prima nei confronti della seconda;

### **IL CASO.it**

a scioglimento della riserva formulata all'udienza indicata a margine;

rilevato in fatto:

- che il Tribunale fonda il rigetto dell'istanza di estensione sulla carenza di prova sull'esistenza del rapporto sociale per volontà comune degli altri soci, pur avendo rilevando numerosi e cospicui episodi di ingerenza nell'amministrazione, sulla base dell'istruttoria prefallimentare;
- che la reclamante Curatela lamenta che malamente il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sulla carenza di prova dell'aspetto soggettivo ed interno della società, anziché sulla doverosa e sufficiente considerazione dell'effettivo ed incolpevole affidamento dei terzi;
- che la reclamante ribadisce la piena prova di condotte della ~~Società~~ di ingerenza nell'amministrazione (concessione di fideiussione personale per € 195.000, prelievi e versamenti nelle casse sociali, presentazione all'esterno con ruoli di direzione), pure riesaminando le prove assunte;
- che si è costituito, dispiegando intervento autonomo, ~~Società~~ ~~Società~~, socio illimitatamente responsabile della società fallita, insistendo per l'estensione del fallimento a ~~Società~~ ~~Società~~;
- che quest'ultima si è costituita a sua volta, contestando il reclamo e lungamente argomentando per l'insussistenza di valide prove sul preteso suo vincolo societario occulto;
- che la stessa ~~Società~~ ha dispiegato reclamo incidentale con riproposizione dell'eccezione di giudicato sull'inesistenza del vincolo sociale occulto (già affermato nella sentenza dichiarativa di fallimento della ~~Società~~).



...) e della domanda di risarcimento del danno;

ritenuto in diritto

- che, per principio generale di diritto processuale, non è ammesso (o-  
ve non diversamente previsto in modo espresso dalla legge)  
l'intervento in sede di reclamo ad opera di chi non è stato parte nel  
procedimento di primo grado: sicché il reclamo di ~~Salerno~~ ~~Giuseppe~~  
va dichiarato inammissibile;

- che neppure può parlarsi di giudicato in relazione al rigetto di istanze  
di fallimento (Cass. 14.10.09 n. 21834, Cass. S.U. ord. 7.12.06 n.  
26181, Cass. 7.10.05 n. 19643), sicché il primo motivo di reclamo inci-  
dentale è infondato;

### **IL CASO.it**

- che effettivamente la prova del contratto sociale con un socio occulto  
può ricavarsi anche *per facta concludentia* e comunque da sue condot-  
te idonee ad esteriorizzare l'estrinsecazione delle facoltà e degli oneri  
normalmente spettanti a ciascun socio illimitatamente responsabile,  
quali cooperazione concreta al raggiungimento degli scopi sociali  
(Cass. 22.2.08 n. 4529, Cass. 16.3.07 n. 6299, Cass. 14.2.07 n. 3271,  
Cass. 14.2.03 n. 2200 e via risalendo);

- che però tali non sono la prestazione di una fideiussione in una sola  
circostanza e per un importo (€ 195.000) che, per il volume di affari,  
non può dirsi rilevante o significativo (e che risulta revocata poco tem-  
po la sua prestazione), né l'indicazione del proprio nome su biglietti da  
visita della società (sia perché non sicuramente imputabile alla ~~Salerno~~,  
sia perché, in difetto di attribuzione di qualifiche o cariche, compatibile  
anche con un ruolo di dipendente), né la qualificazione sulla stampa, in



8

una isolata occasione, quale direttore commerciale (in difetto di sicura riferibilità alla ~~\_\_\_\_\_~~ della valutazione ed a prescindere dalla percezione avuta dall'autore dell'articolo);

- che del materiale probatorio raccolto in primo grado va sicuramente esclusa la rilevanza delle dichiarazioni del ~~\_\_\_\_\_~~, vale a dire del socio illimitatamente responsabile e quindi fortemente interessato, se non incapace in senso tecnico, a rendere dichiarazioni a sé favorevoli;

- che resta neutra la circostanza dell'ammissione della ~~\_\_\_\_\_~~ al passivo della ~~\_\_\_\_\_~~ per crediti di lavoro dipendente, visto che qui si tratta di stabilire se, al di là della sua qualifica apparente e formale, ella possa invece avere assunto la qualità di socia occulta o di fatto;

- che il testimoniale ammissibile escusso e le risultanze della documentazione contabile confermano peraltro l'ingerenza della ~~\_\_\_\_\_~~ in numerose occasioni nell'amministrazione della società, seppure dapprima in ausilio e poi in piena supplenza del padre - socio effettivo - impedito per ragioni di salute;

#### **IL CASO.it**

- che in particolare i testi ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~, dipendenti della società, danno conto in modo appagante del ruolo determinante della ~~\_\_\_\_\_~~ nella gestione di importanti aspetti amministrativi e gestori (tra cui non solo quella corrente ed ordinaria (gestione della contabilità, disponibilità di denaro sociale), ma anche quella straordinaria di trattativa di vendita del principale immobile aziendale), mentre i terzi ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ (clienti o comunque in contatto commerciale con la società) riferiscono di atti di disposizione direttamente e continuamente compiuti dalla ~~\_\_\_\_\_~~;



- che le contrarie risultanze delle testimonianze ~~XXXX~~ e ~~XXXX~~ non sono determinanti, attesa la plausibilità della ripartizione dei ruoli tra i soci e quindi la diretta dipendenza, per le mansioni svolte (rispettivamente, autista e operaia), dall'altro socio;

- che le istanze istruttorie della ~~XXXX~~ non possono accogliersi: risultando irrilevanti le circostanze del teste addotto come di riferimento (visto che la trattativa per la vendita, poi non andata a buon fine, del bene immobile aziendale è stata comunque condotta proprio dalla ~~XXXX~~, così risultando irrilevante la motivazione) ed improduttivo, perché riferito a circostanze non contrastanti in modo insanabile, il confronto tra i testi sentiti in primo grado;

### **IL CASO.it**

- che pertanto tutto ciò dimostra, ad avviso di questa Corte, con univocità e chiarezza la partecipazione paritaria della ~~XXXX~~, sia pure con specializzazione per gli aspetti diversi dai processi di produzione, alla gestione ed amministrazione della società;

- che, così, sussistendo il rapporto sociale non apparente tra la ~~XXXX~~ e la ~~XXXX~~, il reclamo della Curatela deve essere accolto e gli atti vanno rimessi al Tribunale per la declaratoria di fallimento;

- che, quanto alle spese del presente procedimento e comunque nei limiti in cui su di esse possa effettivamente provvedersi in questa peculiare sede, esse non possono che seguire la soccombenza della convenuta nei confronti della reclamante, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo; mentre, quanto ai rapporti tra convenuta ed interventore la soccombenza della prima nel merito costituisce, pur dinanzi alla certa soccombenza del secondo in punto di rito, una grave



ed eccezionale ragione per disporre la compensazione;

letto

**IL CASO.it**

l'art. 22 legge fall., nel testo oggi vigente: e ricordato, tra l'altro, che, per il suo ultimo comma, i termini di cui agli artt. 10 e 11, R.D. 267/42 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello;

p. q. m.

accoglie il reclamo e per l'effetto rimette di ufficio gli atti al Tribunale di Salerno per la dichiarazione di fallimento in estensione di ~~XXXXX~~ ~~XXXXX~~ nata a Salerno il ~~XXXXXX~~, quale socia occulta della ~~XXXXXX~~ di ~~XXXXXX~~ & ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ snc, dichiarata fallita (in uno ai soci illimitatamente responsabili) con sentenza n. ~~XXXX~~ del Tribunale di Salerno;

condanna ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ al pagamento, in favore della Curatela del Fallimento ~~XXXXXX~~ di ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ & ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ snc e dei soci illimitatamente responsabili, in pers. del Curatore p.t. (sentenza n. ~~XXXX~~ del Tribunale di Salerno), delle spese di lite del presente reclamo, liquidate in € 98,00 per esborsi, € 355,00 per diritti ed € 620,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;

compensa le spese tra ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~.

Si comunichi alle parti costituite. Salerno, 27.4.10. Il Presidente  
Nicola Bartoli  
(dott. Nicola BARTOLI)

CORTE DI APPELLO  
SALERNO  
29 APR. 2010  
depositato nella Cancelleria  
della Sezione Civile

E' COPIA FOTOSTATICA  
CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO Atto

Salerno, li 29 APR. 2010  
Il Direttore di Cancelleria  
Dott. Feliciano Pagliuca



*[Handwritten signature]*  
D. P. Feliciano Pagliuca